



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 febbraio 2007 (23.02)  
(OR. en)**

**6313/07**

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0028 (COD)**

**COMPET 51  
ECO 25  
ENT 24  
MI 40**

**PROPOSTA**

---

Mittente: Commissione

Data: 15 febbraio 2007

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate norme tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 36 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 14.2.2007  
COM(2007) 36 definitivo

2007/0028 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate norme tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE**

(presentata dalla Commissione)

{SEC(2007) 112}

{SEC(2007) 113}

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • Motivazione e obiettivi della proposta

Il mercato interno dei beni costituisce un elemento essenziale dell'integrazione europea. Un mercato integrato senza frontiere rappresenta il modo migliore per accrescere la competitività dell'economia europea. Un migliore funzionamento del mercato interno è quindi una componente essenziale della rinnovata strategia per la crescita e l'occupazione, la quale intende consentire all'UE di competere e affermarsi con successo in un'economia globalizzata, in cui i nostri principali partner commerciali dispongono di grandi mercati comuni.

Gli articoli 28 e 30 del trattato CE stabiliscono tra l'altro che gli Stati membri di destinazione non possano vietare la vendita sul loro territorio di prodotti che siano legalmente commercializzati in un altro Stato membro e non siano oggetto di armonizzazione comunitaria, salvo nel caso in cui le restrizioni tecniche imposte dallo Stato membro di destinazione siano giustificate dai motivi enunciati all'articolo 30 del trattato CE o da esigenze imperative di interesse generale sancite dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e siano proporzionate. Si tratta del cosiddetto "principio del mutuo riconoscimento" che discende da un'analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia (cfr. la celebre sentenza "Cassis de Dijon" del 20 febbraio 1979 e la comunicazione della Commissione sulle conseguenze della sentenza emessa dalla Corte di giustizia il 20 febbraio 1979, nella causa 120/78 ("Cassis de Dijon") pubblicata nella GU C 256 del 3 ottobre 1980.

Diversi problemi ostano all'attuazione del "principio del mutuo riconoscimento" a norma degli articoli 28 e 30 del trattato CE:

- (1) la scarsa conoscenza dell'esistenza del principio del mutuo riconoscimento da parte delle imprese e delle autorità nazionali;
- (2) l'incertezza giuridica in merito al campo di applicazione di questo principio e all'onere della prova. Prima di tutto, spesso non risulta chiaro a quali categorie di prodotti si applichi il mutuo riconoscimento;
- (3) il rischio per le imprese che i loro prodotti non abbiano accesso al mercato dello Stato membro di destinazione;
- (4) la mancanza di un dialogo regolare tra le autorità competenti dei vari Stati membri.

La Commissione, nella comunicazione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sul tema della strategia per il mercato interno per il periodo 2003-2006 [COM(2003)238], ha illustrato alcuni problemi connessi all'attuazione del "principio del riconoscimento reciproco" nel settore non armonizzato delle merci, prospettando la possibilità di considerare un nuovo strumento legislativo al fine di garantire la libera circolazione delle merci nella Comunità europea.

La presente proposta costituisce uno dei risultati tangibili (*deliverables*) della strategia per il mercato interno per il periodo 2003-2006. Essa mira a definire, da un lato, i diritti e gli obblighi delle autorità nazionali e, dall'altro, quelli delle imprese che si propongono di

vendere in uno Stato membro prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro qualora le autorità competenti intendano adottare nei confronti del prodotto misure restrittive in base a norme tecniche nazionali. La proposta verte in particolare sull'onere della prova, stabilendo i requisiti procedurali per il diniego del mutuo riconoscimento. Mira inoltre a ridurre il rischio per le imprese di non ottenere - per i loro prodotti - l'accesso al mercato dello Stato membro di destinazione e a migliorare il dialogo regolare tra le autorità competenti mediante l'istituzione di uno o più "punti di contatto prodotti" in ciascuno Stato membro. Il loro compito principale sarà quello di fornire alle imprese e alle autorità competenti di altri Stati membri informazioni relative alle norme tecniche applicabili ai prodotti, nonché quelle necessarie per contattare tali autorità. Le autorità pubbliche potranno così individuare i propri omologhi in altri Stati membri in modo da poter ottenere agevolmente informazioni dalle autorità competenti di altri Stati membri e avviare con esse un dialogo.

- **Contesto generale**

Da un complesso di fonti di informazione (denunce e procedimenti di infrazione in forza dell'articolo 226 del trattato CE, notifiche a norma della direttiva 98/34/CE, indagini, studi di casi, rassegna della letteratura in materia e consultazione delle parti interessate) emerge che permangono numerosi problemi in relazione all'attuazione del "principio del mutuo riconoscimento", soprattutto per quanto concerne i prodotti di particolare complessità tecnica o i prodotti che possono dar luogo a problemi sotto il profilo sanitario o della sicurezza. La Commissione ha già pubblicato comunicazioni interpretative in merito a quelle che dovrebbero essere le modalità di effettivo funzionamento del mutuo riconoscimento. Ha inoltre organizzato conferenze, seminari e tavole rotonde per sensibilizzare le imprese e le autorità nazionali; è tuttavia molto difficile raggiungere il mondo delle imprese attraverso questi incontri, soprattutto quando essi coinvolgono diversi settori industriali.

Secondo le parti interessate, la politica attuale, che pur è riuscita a eliminare un numero enorme di barriere tecniche senza misure di armonizzazione a livello comunitario, ha esaurito le sue potenzialità o conosce una battuta d'arresto. Va aggiunto che il funzionamento del principio del mutuo riconoscimento figura da lungo tempo nell'agenda politica. Il Consiglio "mercato interno" del marzo 1998 ha sottolineato la necessità di porre al centro dell'attenzione politica l'applicazione efficace del mutuo riconoscimento. Ha sottolineato altresì la responsabilità diretta degli Stati membri in questa materia. Il Consiglio ha manifestato il proprio sostegno alla Commissione adottando, in data 28 ottobre 1999, una risoluzione del Consiglio sul reciproco riconoscimento.

Secondo la relazione Kok, una serie di norme locali, applicate spesso in modo arbitrario e in netto contrasto con il principio del mutuo riconoscimento, continua a ostacolare la libera circolazione delle merci all'interno dell'UE. La relazione sostiene che tali ostacoli non debbano essere più tollerati e che la Commissione debba considerare la loro eliminazione come assolutamente prioritaria da un punto di vista politico.

I risultati della consultazione pubblica sul futuro del mercato interno avviata dalla Commissione nell'aprile del 2006 [SEC(2006)1215 del 20.9.2006] confermano che le norme tecniche nazionali costituiscono ancora gravi ostacoli alla libertà degli scambi nell'UE. Secondo quanti hanno risposto alla consultazione, le norme tecniche nazionali si traducono ancora in ostacoli concreti alla libera circolazione delle merci nell'UE e ciò determina un aggravio in termini di controlli amministrativi e di prove.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Nessuna.

- **Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell'Unione**

Non pertinente.

## 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

### Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

L'obiettivo della consultazione dei soggetti interessati, condotta attraverso il sito Internet della Commissione "La vostra voce in Europa", è stato quello di sondare le posizioni degli Stati membri, delle imprese e delle organizzazioni dei consumatori sulle possibili opzioni per migliorare il funzionamento del mutuo riconoscimento nel settore dei prodotti. Sono pervenute 135 risposte, numero corrispondente alla media delle risposte nel quadro di una consultazione su un tema tecnico.

Il profilo di quanti hanno risposto alla consultazione è il seguente: associazioni di categoria (22,7%), imprese (19,7%), organismi pubblici (13,6%) e consumatori (31,1%).

### Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

Dalle risposte alla consultazione delle parti interessate avvenuta attraverso il sito Internet della Commissione "La vostra voce in Europa" emerge che la Commissione dovrebbe fare di più, tra l'altro per migliorare il funzionamento del mutuo riconoscimento nel settore non armonizzato. Secondo il 60% di quanti hanno risposto, occorre uno strumento legislativo, mentre il 33% ritiene che non sia necessario.

Le risposte sono state utilizzate per scegliere le opzioni strategiche oggetto della valutazione dell'impatto.

Tra il 17.2.2004 e il 30.4.2004 si è svolta una consultazione aperta via Internet. La Commissione ha ricevuto 135 risposte. I risultati sono consultabili alla pagina <http://europa.eu.int/yourvoice/consultations>.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

- Opzione 1: mantenere lo status quo, ovvero continuare la politica attuale.
- Opzione 2: approccio non normativo, ovvero integrazione della politica attuale con altri interventi. Si tratta della creazione di uno specifico sito web contenente un elenco dei prodotti interessati dall'applicazione del mutuo riconoscimento, di un

vaglio generale da parte della Commissione e degli Stati membri di tutte le norme tecniche nazionali relative a una determinata categoria di prodotti e dell'individuazione delle autorità nazionali responsabili per queste norme, dell'inserimento sistematico nella banca dati TRIS del testo definitivo di tutte le norme tecniche notificate a norma della direttiva 98/34/CE, dell'organizzazione negli Stati membri di conferenze e seminari destinati alle imprese e alle autorità competenti, di pubblicazioni specifiche che chiariscano il significato del mutuo riconoscimento in relazione a particolari categorie di prodotti, di "clausole di mutuo riconoscimento" più dettagliate e della cooperazione amministrativa a livello dei comitati esistenti, istituiti in virtù del diritto comunitario derivato.

- Opzione 3: approccio normativo, ovvero l'adozione di un regolamento che imponga il mutuo riconoscimento nel settore non armonizzato dei prodotti e istituisca i punti di contatto prodotti. Nel campo di applicazione del regolamento figurerebbe un elenco di prodotti o di loro aspetti oggetto del mutuo riconoscimento. L'atto normativo definirebbe, da un lato, i diritti e gli obblighi delle autorità nazionali e, dall'altro, quelli delle imprese che prevedono di vendere in uno Stato membro prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro, qualora le autorità competenti intendano adottare nei confronti del prodotto misure restrittive in base a norme tecniche nazionali. Il compito dei punti di contatto prodotti in ciascuno Stato membro sarebbe quello di fornire alle imprese e alle autorità competenti di altri Stati membri informazioni relative alle norme tecniche applicabili ai prodotti, nonché quelle necessarie per contattare tali autorità.
- Opzione 4: un regolamento accompagnato da interventi di natura non legislativa. Alla base dell'opzione 4 è il regolamento di cui all'opzione 3, ma con una fondamentale differenza: l'opzione 4 prevede la creazione di un sito web contenente un elenco dei prodotti interessati dall'applicazione del mutuo riconoscimento secondo quanto contemplato dall'opzione 2, invece di far rientrare nel campo di applicazione del regolamento un elenco di prodotti o di loro aspetti oggetto del mutuo riconoscimento.

La Commissione ha svolto una valutazione dell'impatto, come previsto dal programma di lavoro, e la relativa relazione è consultabile alla pagina web [http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/goods/mutrec\\_en.htm](http://ec.europa.eu/enterprise/regulation/goods/mutrec_en.htm).

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

#### **• Sintesi delle misure proposte**

La proposta affronta due aspetti connessi all'effettiva realizzazione della libera circolazione delle merci nel settore non armonizzato: stabilisce la procedura cui devono attenersi le autorità nazionali che intendano imporre una norma tecnica nazionale (ovvero nei casi in cui per una qualsivoglia ragione non trovi applicazione il mutuo riconoscimento) e prevede l'istituzione in ciascuno Stato membro di uno o più punti di contatto prodotti, il cui compito principale consiste nel fornire informazioni sulle norme tecniche applicabili o nell'indirizzare le persone interessate verso le autorità/gli organismi competenti.

L'adozione della proposta comporta la necessità di abrogare la decisione n. 3052/95/CE del Consiglio che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che

derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità (GU L 321 del 30.12.1995, pag. 1).

- **Base giuridica**

Articoli 37 e 95 del trattato CE.

- **Principio di sussidiarietà**

Il principio di sussidiarietà si applica nella misura in cui la proposta non rientra tra le competenze esclusive della Comunità.

Gli obiettivi della proposta non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri per le ragioni che seguono.

L'eliminazione degli ostacoli tecnici alla libera circolazione delle merci tra Stati membri non può essere sufficientemente realizzata dagli Stati membri e può, a motivo delle dimensioni dell'azione in questione, essere realizzata meglio a livello comunitario. Occorre stabilire procedure le quali riducano al minimo la possibilità che le norme tecniche nazionali determinino ostacoli illegittimi alla libera circolazione delle merci tra Stati membri. L'assenza di siffatte procedure negli Stati membri provoca ulteriori ostacoli alla libera circolazione delle merci in quanto dissuade le imprese dal vendere, nel territorio dello Stato membro che abbia dettato norme tecniche, i propri prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro. Dalle indagini è emerso che molte imprese, soprattutto le piccole e medie imprese (PMI), adattano i loro prodotti così da renderli conformi alle norme tecniche dello Stato membro di destinazione o si astengono dal commercializzarli sul suo territorio. Inoltre le autorità nazionali non dispongono di procedure idonee che consentano di applicare le proprie norme tecniche a specifici prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro. L'assenza di tali procedure compromette la loro capacità di valutare la conformità dei prodotti secondo quanto disposto dal trattato.

In pochi Stati membri sono previste procedure per ridurre al minimo la possibilità che norme tecniche nazionali determinino ostacoli illegittimi alla libera circolazione delle merci tra Stati membri. Essi non hanno necessariamente interesse a stabilire tali procedure, dato che tali ostacoli riguardano in primo luogo prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.

Un intervento comunitario consentirà di realizzare meglio gli obiettivi della proposta per le seguenti ragioni.

Dalle osservazioni delle parti interessate e dall'esame della situazione negli Stati membri emerge che l'obiettivo dell'eliminazione degli ostacoli tecnici alla libera circolazione delle merci non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e che solo l'intervento comunitario può determinare un miglioramento della libera circolazione delle merci. La proposta rispetta al massimo il principio di sussidiarietà in quanto, se correttamente applicata, consente di realizzare la libera circolazione delle merci senza ulteriore armonizzazione delle norme tecniche nazionali.

Negli Stati membri si rileva incertezza del diritto riguardo all'applicazione del principio del mutuo riconoscimento e ciò si traduce in un'applicazione imprevedibile del principio medesimo e nell'imposizione di norme tecniche nazionali. Ne conseguono costi per le imprese

e la società con conseguente possibile riduzione degli scambi all'interno dell'UE, in quanto alle imprese viene impedito l'ingresso sul mercato di un altro Stato membro. Un quadro generale relativo all'applicazione delle norme tecniche nazionali, che consenta agli operatori economici interessati di prevedere e comprendere i motivi dell'applicazione di una norma tecnica nazionale al proprio prodotto, costituisce un indicatore qualitativo del fatto che gli obiettivi possono essere meglio realizzati dall'Unione.

La proposta definisce a livello dell'intera UE i diritti e gli obblighi delle autorità nazionali da un lato e, dall'altro, quelli delle imprese che intendono vendere un proprio prodotto già legalmente commercializzato in un altro Stato membro. La proposta verte in particolare sull'onere della prova, stabilendo i requisiti procedurali per il diniego del mutuo riconoscimento. La valutazione dell'impatto dimostra che nel settore contemplato dalla proposta esistono carenze di funzionamento della libera circolazione delle merci, cui non può essere posto rimedio senza un intervento legislativo comunitario.

La proposta è quindi conforme al principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni che seguono.

Il campo di applicazione della proposta è limitato ai casi in cui si configurano e potrebbero configurarsi ostacoli tecnici, mentre non riguarda quei settori in cui la libera circolazione funziona adeguatamente e in cui non esistono ostacoli dovuti a una norma tecnica nazionale.

La proposta si limita alle disposizioni davvero essenziali per la realizzazione dell'obiettivo.

Partendo dal presupposto che la libera circolazione delle merci tra Stati membri costituisce il principio generale e che le relative eccezioni dovrebbero essere interpretate restrittivamente, l'onere finanziario e amministrativo è stato ridotto al minimo limitando il campo di applicazione della proposta ai casi in cui si configurano e potrebbero configurarsi ostacoli tecnici. La proposta non si applicherà in presenza di un corretto funzionamento della libera circolazione e in assenza di ostacoli prodotti da una norma tecnica nazionale.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per le seguenti ragioni.

Per gli interventi previsti si è scelto lo strumento giuridico del regolamento, in quanto altri strumenti non sarebbero adeguati. Un regolamento sembra essere lo strumento più idoneo al conseguimento dell'obiettivo. I requisiti procedurali di cui alla presente proposta sono così precisi da poter essere immediatamente attuati negli ordinamenti nazionali.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Sebbene la proposta in sé non abbia alcuna incidenza sul bilancio, l'attuazione del regolamento richiederà la definizione di un elenco di prodotti o loro aspetti interessati dall'applicazione del mutuo riconoscimento, nonché la creazione di un sito web contenente un elenco dei prodotti cui si applica il citato mutuo riconoscimento. La definizione di questo

elenco e la creazione del sito web avranno incidenza sul bilancio, secondo quanto illustrato nella scheda finanziaria legislativa.

## **5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

- **Abrogazione di disposizioni vigenti**

L'adozione della proposta comporterà l'abrogazione di disposizioni vigenti.

- **Riesame/revisione/termine di efficacia**

La proposta comprende una clausola di riesame.

- **Spazio economico europeo**

L'atto proposto riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE ed è pertanto opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo.

- **Illustrazione dettagliata della proposta**

Gli articoli 2 e 3 definiscono il campo di applicazione della proposta, che si applica in sostanza alle decisioni restrittive adottate – in virtù di una norma tecnica che non sia oggetto di armonizzazione a livello comunitario – nei confronti di qualsivoglia prodotto di fabbricazione industriale o di qualsivoglia prodotto agricolo, compresi quelli ittici, legalmente commercializzati in un altro Stato membro, ove l'effetto diretto o indiretto di tali decisioni sia l'impossibilità di immettere sul mercato il prodotto nella sua forma corrente.

Gli articoli 4, 5 e 6 costituiscono il nucleo centrale della proposta e delineano i requisiti minimi necessari che devono essere rispettati dalle autorità nazionali le quali in un caso particolare intendano applicare una norma tecnica nazionale (ove, cioè, per una qualsiasi ragione non si applichi il mutuo riconoscimento). L'onere della prova grava sull'autorità nazionale che intende applicare una norma tecnica che limiti l'accesso del prodotto al mercato nazionale.

Gli articoli 7 e 8 definiscono i compiti dei punti di contatto prodotti. La loro principale funzione consiste nel fornire alle imprese e alle autorità competenti degli altri Stati membri informazioni sulle norme tecniche.

L'articolo 9 prevede la possibilità di istituire una rete telematica conformemente alla decisione 2004/387/CE relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC).

L'articolo 10 prevede un sistema di *reporting*.

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate norme tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 37 e 95,

vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup>,

visto il parere del Comitato delle regioni<sup>3</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>4</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, in cui la libera circolazione delle merci è garantita secondo quanto disposto dal trattato, che vieta le misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione. Il divieto riguarda ogni misura nazionale in grado di ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intercomunitari di merci.
- (2) In assenza di un'armonizzazione legislativa, gli ostacoli alla libera circolazione delle merci tra Stati membri possono essere illecitamente creati dalle autorità nazionali qualora alle merci provenienti da altri Stati membri in cui sono legalmente commercializzate vengano applicate norme tecniche che stabiliscono requisiti che dette merci devono soddisfare, quali quelli relativi a denominazione, forma, dimensioni, peso, composizione, presentazione, etichettatura e imballaggio. L'applicazione di tali norme tecniche a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro può essere contraria agli articoli 28 e 30 del trattato CE, anche qualora dette norme nazionali si applichino indistintamente a tutti i prodotti.
- (3) Occorre stabilire procedure che riducano al minimo la possibilità che tali norme tecniche nazionali determinino ostacoli illegittimi alla libera circolazione delle merci

---

<sup>1</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>4</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

tra Stati membri. L'assenza di siffatte procedure negli Stati membri determina ulteriori ostacoli alla libera circolazione delle merci in quanto dissuade le imprese dal vendere, nel territorio dello Stato membro che abbia dettato norme tecniche, i propri prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro. Dalle indagini è emerso che molte imprese, soprattutto le piccole e medie imprese (PMI), adattano i loro prodotti così da renderli conformi alle norme tecniche dello Stato membro di destinazione o si astengono dal commercializzarli sul suo territorio.

- (4) Inoltre le autorità nazionali non dispongono di procedure idonee che consentano di applicare le proprie norme tecniche a specifici prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro. L'assenza di tali procedure compromette la loro capacità di valutare la conformità dei prodotti secondo quanto disposto dal trattato.
- (5) La risoluzione del Consiglio del 28 ottobre 1999 sul reciproco riconoscimento<sup>5</sup> ha preso atto del fatto che gli operatori economici e i cittadini non sempre si avvalgono pienamente e correttamente del reciproco riconoscimento perché non sono sufficientemente consapevoli del relativo principio e delle sue conseguenze pratiche. Essa ha invitato gli Stati membri a elaborare le opportune misure per fornire agli operatori economici e ai cittadini un quadro efficiente per il reciproco riconoscimento, e tra l'altro ad affrontare efficacemente le richieste degli operatori economici e dei cittadini e dare ad esse una risposta rapida.
- (6) Il Consiglio europeo del 15 e 16 giugno 2006 ha sottolineato l'importanza di un contesto normativo semplice, trasparente e di facile applicazione nonché l'importanza di rafforzare la fiducia dei consumatori e delle imprese nel mercato interno.
- (7) Il regolare funzionamento del mercato interno dei beni richiede strumenti idonei e trasparenti per risolvere i problemi derivanti dall'applicazione di norme tecniche nazionali a specifici prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro.
- (8) Alla luce dei principi di proporzionalità e sussidiarietà, non è opportuno armonizzare tutte le norme tecniche nazionali per tutte o la maggior parte delle categorie di prodotti.
- (9) La direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti<sup>6</sup> precisa che possono essere immessi sul mercato solo prodotti sicuri. Essa conferisce alle autorità il potere di vietare con effetto immediato qualsiasi prodotto pericoloso o di vietare temporaneamente, durante il tempo necessario per i diversi controlli, verifiche o accertamenti della sicurezza, qualsiasi prodotto che può essere pericoloso. È pertanto necessario escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le misure adottate dalle autorità nazionali in virtù di leggi nazionali di attuazione della direttiva 2001/95/CE.
- (10) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure

---

<sup>5</sup> GU C 141 del 19.5.2000, pag. 5.

<sup>6</sup> GU C 11 del 15.1.2002, pag. 4.

nel campo della sicurezza alimentare<sup>7</sup>, prevede tra l'altro l'istituzione di un sistema di allarme rapido per la notificazione di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto ad alimenti o mangimi. Esso impone agli Stati membri l'obbligo di notificare immediatamente alla Commissione, nell'ambito del sistema di allarme rapido, qualsiasi misura da essi adottata, che esiga un intervento rapido, intesa a limitare l'immissione sul mercato di alimenti o mangimi o a imporne il ritiro dal commercio o dalla circolazione per proteggere la salute umana. È quindi opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le misure adottate dalle autorità nazionali a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 178/2002.

- (11) Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali<sup>8</sup> fissa le regole generali per l'esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, siano essi rischi diretti o veicolati dall'ambiente e a garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e a tutelare gli interessi dei consumatori, comprese l'etichettatura dei mangimi e degli alimenti e altre forme di informazione dei consumatori. Il regolamento stabilisce una procedura specifica in modo che l'operatore economico ponga rimedio alle situazioni di non conformità alla normativa. È pertanto necessario escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le misure adottate dalle autorità nazionali a norma dell'articolo 54 del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (12) La direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)<sup>9</sup> prevede una procedura di autorizzazione per la messa in servizio del materiale rotabile esistente, lasciando un margine per l'applicazione di alcune norme nazionali. Le misure adottate dalle autorità nazionali a norma dell'articolo 14 di tale direttiva dovrebbero pertanto essere escluse dal campo di applicazione del presente regolamento.
- (13) La direttiva 96/48/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità<sup>10</sup> e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale<sup>11</sup> prevedono la graduale armonizzazione dei sistemi e delle operazioni mediante l'adozione progressiva di specifiche tecniche di interoperabilità. I sistemi e le operazioni che rientrano nel

---

<sup>7</sup> GU L 31 del 11.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione del 7 aprile 2006 (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

<sup>8</sup> GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 776/2006 della Commissione del 23 maggio 2006 (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 3).

<sup>9</sup> GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44. Rettifica pubblicata nella GU L 220 del 21.6.2004, pag. 16.

<sup>10</sup> GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 164 del 30.4.2004, pag. 114).

<sup>11</sup> GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/50/CE.

campo di applicazione di tali direttive dovrebbero essere di conseguenza esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento.

- (14) Spetta all'autorità nazionale dimostrare nei singoli casi che l'applicazione di norme tecniche nazionali a specifici prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro rientra nelle deroghe ammesse.
- (15) Ogni decisione nazionale cui si applichi il presente regolamento dovrebbe precisare quali siano le modalità di impugnazione previste in modo che gli operatori economici possano proporre ricorso davanti al giudice nazionale competente.
- (16) È opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento le pronunce dei giudici nazionali che giudichino la legittimità della mancata concessione dell'accesso al mercato nazionale di prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro basata sull'applicazione di una norma nazionale.
- (17) Ai fini del mercato interno dei beni è importante assicurare l'accessibilità delle norme tecniche nazionali, in modo che le imprese, in particolare le PMI, possano raccogliere informazioni affidabili e accurate sulle norme in vigore nello Stato membro di destinazione.
- (18) È quindi necessario attuare principi di semplificazione amministrativa, tra l'altro mediante l'istituzione di un sistema di punti di contatto prodotti. Esso dovrebbe essere concepito in modo che le imprese possano avere accesso alle informazioni in modo corretto e trasparente, così da evitare i ritardi, i costi e gli effetti dissuasivi derivanti dalle norme tecniche nazionali.
- (19) Per agevolare la libera circolazione delle merci, i punti di contatto prodotti dovrebbero essere in grado di fornire informazioni di qualità circa le norme tecniche nazionali e la loro attuazione. Dato che l'istituzione dei punti di contatto prodotti non dovrebbe interferire con la ripartizione dei compiti tra le autorità competenti all'interno dei singoli sistemi di regolamentazione nazionali, il loro numero dovrebbe poter variare in base alle competenze regionali o locali.
- (20) Gli Stati membri dovrebbero poter affidare il ruolo di punti di contatto prodotti non solo a servizi esistenti della pubblica amministrazione, ma anche a camere di commercio, organizzazioni di categoria od organismi privati, in modo da evitare aumenti dei costi amministrativi a carico sia delle imprese sia delle autorità competenti.
- (21) Gli Stati membri dovrebbero fare in modo da consentire ai punti di contatto prodotti di ottenere e fornire, su richiesta, informazioni particolareggiate in merito a ogni decisione inerente al presente regolamento, salvo nel caso in cui la divulgazione di tali informazioni pregiudichi la tutela degli interessi commerciali di un operatore economico, compresa la proprietà intellettuale.
- (22) Occorre che gli Stati membri e la Commissione lavorino in stretta collaborazione per facilitare la formazione del personale che lavora presso i punti di contatto prodotti e per incoraggiare detti punti di contatto a rendere disponibili in altre lingue comunitarie le informazioni sull'applicazione delle norme tecniche nazionali.

- (23) Nell'ottica dello sviluppo e della creazione di servizi paneuropei di governo elettronico e delle connesse reti telematiche interoperabili, è opportuno prendere in considerazione la possibilità di istituire un sistema elettronico per lo scambio di informazioni tra i punti di contatto prodotti conformemente alla decisione 2004/387/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa all'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di governo elettronico alle amministrazioni pubbliche, alle imprese e ai cittadini (IDABC)<sup>12</sup>.
- (24) È opportuno istituire meccanismi affidabili ed efficienti di monitoraggio e valutazione in grado di fornire informazioni sull'attuazione del presente regolamento.
- (25) Il sistema di monitoraggio di cui alla decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunità<sup>13</sup> si è rivelato in larga misura inefficace in quanto dalla sua applicazione la Commissione non ha ottenuto informazioni sufficienti all'individuazione dei settori in cui l'armonizzazione avrebbe potuto essere opportuna. Detto sistema non ha neppure consentito di risolvere rapidamente alcuni problemi in materia di libera circolazione. La decisione n. 3052/95/CE dovrebbe pertanto essere abrogata.
- (26) Poiché l'obiettivo dell'azione proposta, ossia l'eliminazione degli ostacoli tecnici alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato CE. Il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo nel rispetto del principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (27) Le misure necessarie all'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate conformemente alla decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>14</sup>,

---

<sup>12</sup> GU L 144 del 30.4.2004, pag. 62. Rettifica pubblicata nella GU L 181 del 18.5.2004, pag. 25.

<sup>13</sup> GU L 321 del 30.12.1995, pag. 1.

<sup>14</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Capo 1

### Oggetto e campo di applicazione

#### *Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce le norme e le procedure cui devono attenersi le autorità nazionali quando assumono o si propongono di assumere una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, che incida sulla libera circolazione di un prodotto legalmente commercializzato in un altro Stato membro.

Esso prevede inoltre l'istituzione in ciascuno Stato membro di punti di contatto prodotti chiamati a fornire informazioni, tra l'altro, sulle norme tecniche nazionali applicabili.

#### *Articolo 2*

1. Il presente regolamento si applica alle decisioni adottate – in virtù di una norma tecnica – nei confronti di qualsivoglia prodotto di fabbricazione industriale o di qualsivoglia prodotto agricolo, compresi quelli ittici, legalmente commercializzati in un altro Stato membro, ove tali decisioni producano direttamente o indirettamente uno dei seguenti effetti:
  - a) divieto di quel prodotto o tipo di prodotto;
  - b) diniego del permesso di immettere sul mercato quel prodotto o tipo di prodotto;
  - c) obbligo di modifica del prodotto o del tipo di prodotto per poterlo immettere o mantenere sul mercato;
  - d) imposizione del ritiro di quel prodotto o tipo di prodotto dal mercato.

Ai fini del primo comma, lettera c), per modifica del prodotto o del tipo di prodotto si intende qualsiasi modifica di una o più caratteristiche di un determinato prodotto o di un determinato tipo di prodotto quali contemplate in una specificazione tecnica ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>15</sup>.

2. Ai fini del presente regolamento, per norma tecnica si intende una disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa di uno Stato membro, che non sia oggetto di armonizzazione a livello comunitario e il cui rispetto sia obbligatorio ai fini della commercializzazione o dell'impiego di un prodotto o di un tipo di prodotto sul territorio di uno Stato membro e che stabilisca:

---

<sup>15</sup> GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

- a) le caratteristiche richieste di quel prodotto o tipo prodotto, quali i livelli di qualità, le prestazioni, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto o tipo di prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità; oppure
- b) qualsiasi altro requisito, prescritto per il prodotto o il tipo di prodotto per motivi di tutela dei consumatori o dell'ambiente, e riguardante il suo ciclo di vita successivamente all'immissione sul mercato, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o del tipo di prodotto o la sua commercializzazione.

### *Articolo 3*

1. Il presente regolamento non si applica alle decisioni giurisdizionali pronunciate dai giudici nazionali.
2. Il presente regolamento non si applica alle misure adottate dalle autorità nazionali degli Stati membri a norma delle seguenti disposizioni:
  - a) articolo 8, lettere d), e) o f) della direttiva 2001/95/CE;
  - b) articolo 50, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 178/2002;
  - c) articolo 54 del regolamento (CE) n. 882/2004;
  - d) articolo 14 della direttiva 2004/49/CE.
3. Il presente regolamento non si applica ai sistemi e alle operazioni che rientrano nel campo di applicazione delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE.

## **Capo 2**

### **Applicazione di una norma tecnica**

#### *Articolo 4*

1. L'autorità nazionale che intenda adottare una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, invia all'operatore economico identificato a norma dell'articolo 5 una comunicazione scritta di tale intenzione, che precisi la norma tecnica alla base della decisione e che contenga elementi tecnici o scientifici sufficienti a dimostrare che la decisione in programma è giustificata da uno dei motivi enunciati all'articolo 30 del trattato CE o in rapporto ad altra esigenza imperativa di interesse generale, è adeguata al conseguimento dell'obiettivo perseguito e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo.

All'operatore economico interessato sono riconosciuti almeno venti giorni lavorativi dal ricevimento della suddetta comunicazione per la presentazione di osservazioni.

2. Qualsiasi decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è notificata all'operatore economico interessato e contiene i motivi su cui si fonda, compresi i motivi per cui sono state respinte le argomentazioni addotte dall'operatore.

Precisa inoltre quali siano i mezzi di ricorso previsti dalla normativa in vigore nello Stato membro interessato e i termini per esperirli.

3. L'autorità nazionale che, una volta data la comunicazione scritta a norma del paragrafo 1 del presente articolo, decida di non adottare una decisione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, ne informa l'operatore economico interessato.

#### *Articolo 5*

La comunicazione scritta di cui all'articolo 4, paragrafo 1, è inviata al produttore inteso ai sensi dell'articolo 2, lettera e), della direttiva 2001/95/CE, qualora il suo nome e le relative coordinate figurino sull'imballaggio o sull'etichettatura del prodotto o sui documenti di accompagnamento.

La comunicazione scritta è inviata al distributore inteso ai sensi dell'articolo 2, lettera f), della direttiva 2001/95/CE, qualora il suo nome e le relative coordinate figurino sull'imballaggio o sull'etichettatura del prodotto o sui documenti di accompagnamento.

Qualora il nome e le coordinate del produttore e del distributore non figurino sull'imballaggio o sull'etichettatura del prodotto né sui documenti di accompagnamento, la comunicazione scritta è inviata a qualsiasi altro produttore o distributore inteso ai sensi del primo e secondo comma.

#### *Articolo 6*

Qualsiasi decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, può essere impugnata davanti ai giudici nazionali.

### **Capo 3**

## **Punti di contatto prodotti**

#### *Articolo 7*

1. Ciascuno Stato membro designa uno o più punti di contatto prodotti sul suo territorio e ne comunica le coordinate agli altri Stati membri e alla Commissione.
2. La Commissione pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco dei punti di contatto prodotti.

### *Articolo 8*

1. I punti di contatto prodotti forniscono, ove siano loro richieste, le seguenti informazioni:
  - a) le norme tecniche applicabili sul territorio nazionale a un particolare tipo di prodotto;
  - b) le coordinate delle autorità nazionali in modo che sia possibile contattarle direttamente, comprese quelle delle autorità incaricate di sovrintendere all'applicazione di specifiche norme tecniche sul territorio nazionale;
  - c) i mezzi di ricorso di norma esperibili sul territorio nazionale in caso di controversia tra le autorità competenti e un produttore o distributore;
  - d) le coordinate di qualsiasi associazione od organizzazione diversa dalle autorità nazionali, da cui i produttori o distributori possono ottenere assistenza pratica sul territorio nazionale.
2. I punti di contatto prodotti rispondono entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle richieste di trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1.
3. Il punto di contatto prodotti dello Stato membro nel quale il produttore e il distributore interessati hanno legalmente commercializzato il prodotto di cui trattasi è informato in merito alle comunicazioni e alle decisioni previste dall'articolo 4, salvo nel caso in cui la divulgazione di tali informazioni pregiudichi la tutela degli interessi commerciali di un operatore economico, compresa la proprietà intellettuale. Detto punto di contatto prodotti ha il diritto di trasmettere osservazioni all'autorità nazionale competente.

### *Articolo 9*

La Commissione può istituire, secondo la procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, una rete telematica per l'attuazione dello scambio di informazioni tra i punti di contatto prodotti previsti dal presente regolamento.

## **Capo 4**

### **Disposizioni finali**

### *Articolo 10*

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ove questa la richieda, una relazione approfondita sull'attuazione del presente regolamento, comprese informazioni dettagliate circa eventuali comunicazioni scritte o decisioni inviate a norma dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 o 3.

2. La Commissione, entro cinque anni dalla data indicata all'articolo 13, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento.

#### *Articolo 11*

1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 della stessa.

#### *Articolo 12*

La decisione n. 3052/95/CE è abrogata.

#### *Articolo 13*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il Presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

## SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

### 1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate norme tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro

### 2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

Indicare la politica dell'UE e le relative attività oggetto dell'iniziativa: ABB2 – Mercato interno per i beni e le politiche settoriali

### 3. LINEE DI BILANCIO

#### 3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

02.03.01

#### 3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria

Continua.

#### 3.3. Caratteristiche di bilancio

Linea di bilancio	Tipo di spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
02.03.01	Spese non obblig.	Stanz. dissoc.	No	Si	No	<b>1a</b>

### 4. SINTESI DELLE RISORSE

#### 4.1. Risorse finanziarie

##### 4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		2007	2008	2009	2010	2011	2011 e segg.	Totale
<b>Spese operative<sup>16</sup></b>									
Stanziamenti di impegno (SI)	8.1.	a	0,2	0	0	0	0	0	0,2
Stanziamenti di pagamento (SP)		b	0,1	0,1	0	0	0	0	0,2

<sup>16</sup> Spese che non rientrano nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato.

**Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento<sup>17</sup>**

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND)	8.2.4.	c	0	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,7
---	--------	---	---	-----	------	------	------	------	------	-----

**IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO**

<b>Stanziamenti di impegno</b>		a+c	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,9</b>
<b>Stanziamenti di pagamento</b>		b+c	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,9</b>

**Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento<sup>18</sup>**

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5.	d	0	0	0	0	0	0	0	0
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6.	e	0,05	0,05	0,15	0,25	0,15	0,15	0,15	0,8

**Costo totale indicativo dell'intervento**

<b>TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane</b>		a+c +d +e	0,25	0,55	0,20	0,30	0,20	0,20	0,20	1,7
<b>TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane</b>		b+c +d +e	0,15	0,65	0,20	0,30	0,20	0,20	0,20	1,7

**Cofinanziamento:** non è previsto alcun cofinanziamento.

**4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria**

La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore. La sua incidenza finanziaria verrà coperta mediante stanziamenti già previsti per la corrispondente linea di bilancio nella programmazione finanziaria ufficiale della Commissione.

**4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate**

Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate.

**4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.**

<b>Fabbisogno annuo</b>	2007	2008	2009	2010	2011	2012 e segg.
Totale risorse umane	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

<sup>17</sup> Spese che rientrano nell'articolo xx 01 04 del Titolo xx.

<sup>18</sup> Spese che rientrano nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05.

## **5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI**

### **5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine**

Come misura di accompagnamento la proposta richiede la definizione di un elenco dettagliato dei prodotti o loro aspetti interessati dall'applicazione del mutuo riconoscimento, nonché la successiva creazione di un sito web nel quale sarà pubblicato tale elenco. Potrà essere necessario organizzare seminari sull'attuazione del regolamento. La proposta prevede inoltre l'istituzione di un comitato consultivo.

Gli obiettivi generali della proposta sono delineati nella relazione.

### **5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari**

La creazione del mercato interno dei beni è uno degli obiettivi della Comunità europea. A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, del trattato CE, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali secondo le disposizioni del trattato. Il divieto, fra gli Stati membri, di misure aventi effetto equivalente alle restrizioni quantitative all'importazione di merci è uno dei principi fondamentali del trattato CE [articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 28 a 30].

Un raffronto tra le opzioni conduce a un approccio normativo, secondo quanto contemplato dall'articolo 95, paragrafo 1, del trattato CE a norma del quale, in deroga all'articolo 94 e salvo che il trattato non disponga altrimenti, gli obiettivi dell'articolo 14 possono essere realizzati mediante l'adozione delle misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

### **5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori**

Nel quadro del mercato unico allargato un intervento a livello comunitario presenta un evidente valore aggiunto, in quanto offre alle imprese europee un mercato unico di grandi dimensioni e consente economie di scala. Al tempo stesso il regolare funzionamento di questo mercato richiede, proprio per il suo stesso carattere sovranazionale, un intervento a livello comunitario, limitato comunque allo stretto necessario.

L'obiettivo principale della proposta è quello di garantire la libera circolazione delle merci nel settore non armonizzato. Essa dovrebbe imporre l'onere economico meno gravoso possibile compatibilmente con il raggiungimento del citato obiettivo e la sua applicazione dovrebbe risultare efficace e agevole. La valutazione dell'impatto comprende una descrizione tecnica più dettagliata degli obiettivi e dei risultati attesi.

### **5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)**

Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione.

Osservazioni: è necessario fare ricorso all'appalto di servizi per la definizione di un elenco dettagliato dei prodotti o loro aspetti interessati dall'applicazione del mutuo riconoscimento e per la successiva creazione di un sito web nel quale verrà pubblicato tale elenco.

## **6. CONTROLLO E VALUTAZIONE**

### **6.1. Sistema di controllo**

La Commissione, in collaborazione con i rappresentanti degli Stati membri in sede di comitato istituito a norma del regolamento, controllerà la definizione di un elenco dettagliato dei prodotti o loro aspetti interessati dall'applicazione del mutuo riconoscimento e la successiva creazione di un sito web nel quale verrà pubblicato tale elenco. Anche ai punti di contatto prodotti potrà essere richiesto di partecipare, se necessario, a questa attività di controllo.

### **6.2. Valutazione**

#### *6.2.1. Valutazione ex-ante*

Dalle indagini e dalla letteratura esistente emerge che manca un elenco dettagliato dei prodotti o loro aspetti oggetto dell'applicazione del mutuo riconoscimento.

#### *6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)*

Non pertinente.

#### *6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive*

Le modalità e la periodicità delle valutazioni successive saranno stabilite in base alle norme applicabili.

## **7. MISURE ANTIFRODE**

Piena applicazione delle norme di controllo interno nn. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21.

In sede di attuazione delle azioni finanziate a norma del presente regolamento, la Commissione garantisce la tutela degli interessi finanziari della Comunità mediante l'applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli efficaci e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, ove siano riscontrate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni di carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo, secondo il disposto del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

## 8. DETTAGLI SULLE RISORSE

### 8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	2007		2008		2009		2010		2011		2012 e segg.		TOTALE	
			N. di risultati	Costo totale												
Definizione di un elenco di prodotti interessati dall'applicazione del mutuo riconoscimento	Relazione contenente tale elenco		1	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,2
<b>COSTO TOTALE</b>				0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2

## 8.2. Spese amministrative

### 8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti (numero di posti/ETP)					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Funzionari o agenti temporanei <sup>19</sup> (XX 01 01)	A*/AD	1	1	1	1	1	1
	B*, C*/AST	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Personale finanziato <sup>20</sup> con l'art. XX 01 02		0	0	0	0	0	0
Altro personale <sup>21</sup> finanziato con l'art. XX 01 04/05		0	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>		1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4

### 8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

Le mansioni, oltre che nel dare seguito alla proposta, consisteranno nella:

- definizione di un elenco dettagliato dei prodotti o loro aspetti interessati dall'applicazione del mutuo riconoscimento;
- successiva creazione di un sito web nel quale verrà pubblicato tale elenco.

### 8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria)

Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna)

### 8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa)

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione)	2007	2008	2009	2010	2011	2012 e segg.	TOTALE
<b>1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale)</b>							
Agenzie esecutive	0	0	0	0	0	0	0
Altra assistenza tecnica e amministrativa							
- <i>intra muros</i>	0	0	0	0	0	0	0
- <i>extra muros</i>	0	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,7
<b>Totale assistenza tecnica e amministrativa</b>	0	0,5	0,05	0,05	0,05	0,05	0,7

<sup>19</sup> Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

<sup>20</sup> Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

<sup>21</sup> Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

8.2.5. *Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento*

Mio EUR (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01)	0	0	0	0	0	0
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.)  (specificare la linea di bilancio)	0	0	0	0	0	0
<b>Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8.2.6. *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*

Mio EUR (al terzo decimale)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012 e segg.	TOTALE
XX 01 02 11 01 – Missioni	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,3
XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze	0	0	0,1	0,1	0	0	0,2
XX 01 02 11 03 – Comitati <sup>22</sup>	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0,3
XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze	0	0	0	0	0	0	0
XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione	0	0	0	0	0	0	0
<b>2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,15</b>	<b>0,25</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,8</b>
<b>3. Altre spese di natura amministrativa</b> (specificare indicando la linea di bilancio)	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,15</b>	<b>0,25</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,8</b>

<sup>22</sup>

Comitato consultivo.